

Progetto Sicurezza

Periodico di informazione, formazione e prevenzione infortuni della Scuola Edile della provincia di Modena

in edilizia

Anno XVIII - n 3 - 2008

Spedizione in a.p. - art. 2 - comma 20/C Legge n. 662/96 Aut. Filiale EPI di Modena - tassa riscossa - tax percute

Nuova formazione anticadute

Presentata la proposta formativa per gli addetti alle lavorazioni in quota

Infortuni, il rischio è artigiano

Secondo l'Inail i lavoratori autonomi sacrificano la sicurezza alla fretta e al contenimento dei costi

626 addio, ecco il Tus

Quattro pagine sul Testo unico sulla sicurezza, in vigore dal 15 maggio

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI



Associazione Costruttori Edili e Complementari
della Provincia di Modena

Via Bellinzona, 27/a - Modena - Tel. 059.448.351 - Fax 059.448.330 - www.confindustriamodena.it - segreteria.edili@confindustriamodena.it



Collegio Imprenditori Edili - Via Pier Paolo Pasolini, 15 - Modena - Tel. 059 894811 - Fax 059 894812 - www.apmi.mo.it - info@apiedili.it



Via Giardini, 45 Modena - Tel. 059.216.146 - Fax 059.433.405 - www.agci-emr.org - agcimo@tsc4.com



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Unione delle Costruzioni

Via Malavolti, 27 - Modena - Tel. 059.418.111 - Fax 059.418.598 - www.mo.cna.it - monticelli@mo.cna.it



Via Emilia Ovest, 775 - Modena - Tel. 059.893.111 - Fax 059.828.097 - www.lapam.mo.it - webmaster@lapam.mo.it



Via Emilia Ovest, 101 (Palazzo Europa) - Modena - Tel. 059.384.011 - Fax 059.384.715 - www.modena.confcooperative.it - modena@confcooperative.it



Settore Cooperative Costruzioni - Via Fabriani, 120 - Modena - Tel. 059.403.011 - Fax 059.244.690 - www.modena.legacoop.it - info@modena.legacoop.it



Via L. da Vinci, 5 - Modena - Tel. 059.345.760 - Fax 059.345.760 - fenealmo@libero.it



Via Rainusso, 56/58 - Modena - Tel. 059.890.855 - Fax 059.335.716 - www.cislmodena.org - filca_modena@cisl.it



FILLEA - CGIL Costruzioni e Legno

Piazza Cittadella, 36 - Modena - Tel. 059.326.246 - fax 059.241.671 - www.cgilmodena.it - filleamo@er.cgil.it

LE INNOVAZIONI CONCETTUALI, E NON SOLO,
DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Un nuovo approccio alla formazione

di Alessandro Dondi*

Al Dlgs.81/08, il cosiddetto Testo unico sulla sicurezza (Tus), dedichiamo ben quattro pagine di questa rivista (dalla 12 alla 15). Qui sottolineo gli elementi innovativi che il Tus introduce in relazione alla formazione sulla sicurezza, non tanto per le novità (poche, a dir il vero), quanto per l'approccio diverso alla formazione.

Pur non avendo uno specifico Titolo dedicato alla formazione, risultano evidenti i passi in avanti che il legislatore ha tentato di compiere su questa materia. Ciò è avvenuto partendo dall'enunciazione per esteso delle tre definizioni "formazione", "informazione" e "addestramento" (definizioni che trovate nel box azzurro). L'approccio innovativo è rappresentato dal provare a considerare le tre azioni (formazione, informazione e addestramento) come l'insieme di un processo di acquisizione di competenze e di costante crescita professionale sui temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. In altre parole, mi piace pensare che il legislatore ha voluto qualificare il concetto di formazione sulla sicurezza attraverso azioni diverse, ma congiunte, all'in-

terno di un ciclo virtuoso che prevede pluralità e periodicità di momenti, compreso l'aggiornamento che deve coinvolgere tutte le figure: lavoratori, preposti, soggetti delegati, ecc.

In altre parole si introduce per la formazione sulla sicurezza l'ottica tanto auspicata della formazione continua. Non solo; al concetto di formazione continua si affiancano altri due principi fondamentali: chiarezza e verifica. Vediamo il primo concetto, quello della chiarezza. La formazione deve essere fatta in modo chiaro e comprensibile per tutti i discenti. Quindi una formazione non più "general generica", ma specifica, contestualizzata e soprattutto che tenga conto degli interlocutori. Sembra una banalità, ma il vederlo ribadito in una norma legislativa "fa pensare" che non tutti gli enti si siano posti questo problema in passato. A sottolineare questo aspetto vi è poi il passaggio rivolto ai lavoratori stranieri, per i quali l'ente deve svolgere una preventiva verifica della comprensione della lingua nella quale si eroga la formazione. Il secondo concetto, dicevamo, è quello della verifica. L'estensione a tutti i percorsi formativi della verifica dell'apprendimento rappresenta un

passaggio importante; si passa dal mero obbligo di frequenza, così come era previsto dal Dlgs.626/94, a una formazione il cui esito in uscita deve essere verificato sia rispetto all'efficacia che dell'apprendimento che ne consegue da parte del partecipante. Molti di questi principi non sono da subito vigenti, ma dovranno essere sostanziati da successivi accordi e delibere applicative che speriamo abbiano tempistiche di realizzo certe e brevi. Comunque, come si suol dire: chi ben comincia...

* Direttore della Scuola Edile di Modena

ProgettoSicurezza
in edilizia

Periodico della Scuola Edile di Modena
via dei Tipografi, 24
41100 Modena
Tel. 059/283511 - Fax 059/281502
edilform@scuolaedilemodena.it
www.scuolaedilemodena.it

Direttore responsabile

Alessandro Dondi

Redazione

Silvio Cortesi

Foto

Roberto Brancolini e Silvio Cortesi

Progetto grafico e impaginazione

Bezzanti & Associati

Impianti e stampa

TEM via Sassi, 46 - Modena

Anno XVIII - N° 3 - 2008

Autorizzazione Tribunale di Modena
n.1067 del 6/3/91

Spedizione in a.p. - art. 2 - comma 20/C

Legge n.662/96

Aut. Filiale EPI di Modena

Tassa riscossa

Dlgs.81/2008 art. 2 "Definizioni"

FORMAZIONE: processo **EDUCATIVO** attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

INFORMAZIONE: complesso delle **attività dirette a fornire conoscenze** utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

ADDESTRAMENTO: complesso delle **attività dirette a far apprendere** ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Corso cadute dall'alto

(12 ore complessive)

LEZIONE	Argomento	Ora/e
LEZIONE 1 (teoria)	Valutazione dei rischi di caduta dall'alto e sistemi di accesso sicuri	
1A	<ul style="list-style-type: none"> • Gli infortuni per caduta dall'alto • La valutazione dei rischi per i lavori in quota • Compiti e responsabilità del datore di lavoro, dirigente e preposto (sintetico Nuovo Testo Unico - ex 626) • Le misure generali di tutela (Nuovo Testo Unico) 	2
1B	L'uso delle attrezzature per i lavori in quota - contenuti tecnici sull'uso delle attrezzature (limitatamente all'accesso e all'utilizzo in quota) e riferimenti a casi concreti per: <ul style="list-style-type: none"> • Scala portatile, accenno scale alla marinara e scale retrattili per accessi abbaini • Accenno ai ponti di salita (da privilegiare alle scale portatili) - ponteggi e trabattelli in quanto ponti di salita e discesa) 	1,5
1C	<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforma aerea e cestello elevatore 	0,5
LEZIONE 2 (teoria)	Rischi di sprofondamento, caduta in aperture, caduta laterale	
2A	Protezioni al rischio sprofondamento - contenuti tecnici in riferimento a casi concreti per: <ul style="list-style-type: none"> • posa in opera tavolati di protezione • installazione e uso delle reti di sicurezza (accenno) • installazione e uso degli impalcati sottostanti. 	1,5
2B	Protezioni al rischio di caduta laterale: contenuti tecnici in riferimento a casi concreti per installazione e uso dei parapetti <ul style="list-style-type: none"> • parapetti sommatali da ponteggio • tipologia parapetti temporanei - accenni UNI EN 13374 • verifiche corretta installazione parapetti temporanei 	1
2C	Protezioni al rischio di caduta laterale: contenuti tecnici in riferimento a casi concreti per trattenimento caduta mediante: <ul style="list-style-type: none"> • ancoraggi a punti fissi - accenni UNI EN 795 • ancoraggi a linea vita - concetti effetto pendolo e tirante d'aria - corretta installazione linea vita • ganci di sicurezza - accenni UNI EN 517 Protezione dal rischio caduta materiali in zona sottostante la lavorazione - delimitazione aree sottostanti	1,5
LEZIONE 3 (pratica)	Come indossare e usare i DPI in un percorso sicuro	
3A	I DPI utilizzati per la prevenzione delle cadute dall'alto	1
3B	ESERCITAZIONE IN PALESTRA: <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di utilizzo delle cinture di sicurezza con prova di caduta. • Utilizzo della cintura su un percorso attrezzato con linea vita, palo e arrotolatore anticaduta. • Modalità di lavoro e di discesa su un piano inclinato con utilizzo di un tipo di discensore. • Modalità di risalita su corda. 	3

LA SCUOLA EDILE AGGIORNA CONTENUTI E MODALITÀ DEL CORSO

Nuova formazione anticadute

L'obiettivo è prevenire più efficacemente una delle più frequenti cause di gravi infortuni

Cambia la formazione per gli addetti alle lavorazioni in quota. Nei mesi scorsi la Scuola Edile - Ctp di Modena ha costituito un gruppo di lavoro per ripensare i contenuti e le modalità didattiche adottate finora.

Del gruppo facevano parte esperti del settore delle lavorazioni in quota, come i collaboratori e docenti della Scuola ing. **Andrea Vicenzi** e geom. **Enrico Coggi**, gli ingegneri **Marco Goldoni** e **Mario Sbrozzi**, gli architetti **Davide Pecorari** e **Nadia Rubbiani**, il geometra **Paolo Secchi** e l'ing. **Leo Di Federico** in rappresentanza dell'Azienda Usl di Modena. Partendo dal modulo didattico in essere, il gruppo ha proceduto a una rivisitazione a 360 gradi dello stesso, arrivando a una nuova proposta formativa. Il corso per addetti alle lavorazioni in quota è stato presentato il 4 giugno in un seminario al quale hanno partecipato un centinaio tra tecnici, professionisti, imprenditori e altri addetti ai lavori. «Vogliamo mettere la nostra offerta formativa a disposizione dei diversi soggetti interessati, nonché confrontarla con analoghe attività sviluppate da altri enti», ha spiegato il direttore della Scuola Edile **Alessandro Dondi**, ricordando

che l'offerta formativa che la Scuola ha rivolto agli addetti alle lavorazioni in quota si è sempre caratterizzata, nei contenuti e nelle modalità, per una costante ricerca di efficacia, dando un ruolo determinante alla conoscenza e addestramento all'impiego delle attrezzature provvisorie e dei dispositivi di protezione individuale. Eppure, nonostante i corsi, nuove normative per queste tipologie di lavorazioni, una positiva evoluzione tecnologica con l'impiego di migliori dispositivi di protezione collettivi e individuali, le cadute dall'alto restano uno delle più frequenti cause di gravi infortuni.

Di qui l'impegno della Scuola Edile a rivedere contenuti e modalità della formazione. **Andrea Vicenzi** ha illustrato il modulo teorico, cioè gli aspetti tecnico-normativi del corso. «L'obiettivo - ha detto - è cambiare la percezione e valutazione del rischio. In questo senso la formazione è efficace se modifica i comportamenti». **Enrico Coggi** ha



Enrico Coggi



Andrea Vicenzi



Benedetto Grossi

spiegato, con l'ausilio di un filmato, cosa prevede il corso per migliorare la conoscenza e l'addestramento all'uso dei sistemi anticaduta. «Il modulo è molto pratico e si svolge nei locali della Scuola adibiti a palestra. Mostriamo i vari tipi di caschi, cinture e altri dispositivi di protezione individuale presenti sul mercato, spiegando le differenze tra i vari modelli, quelli che vanno bene e quelli che non devono essere usati. Soprattutto facciamo vedere cosa si prova a stare appesi».

Il presidente della Scuola Edile **Benedetto Grossi** ha espresso apprezzamento per la nuova proposta formativa, sottolineando che risulterà particolarmente efficace se modificherà il modo di lavorare degli stranieri, i quali hanno una percezione del rischio diversa

dalla nostra. «La cultura della sicurezza, però, - ha aggiunto - deve essere trasmessa dall'intera società, a partire dalla scuola e dalle istituzioni».

Di Federico ha invitato tutti gli addetti alle lavorazioni in quota, autonomi e progettisti compresi, a frequentare il corso; il rappresentante dell'Ausl ha poi esortato le imprese a non scegliere lavoratori autonomi che non risultino debitamente formati. «Gli attestati di frequenza della Scuola Edile offrono tutte le garanzie di qualità», ha assicurato. Un giudizio condiviso anche dall'assessore provinciale al Lavoro **Gianni Cavicchioli**, il quale ha dichiarato che la Scuola Edile è un esempio di attività formativa vicino al suo settore di competenza e coerente con i bisogni dei lavoratori. «La vostra Scuola lavora sul campo, è specializzata, fornisce un know-how tecnico ed educa alla sicurezza», ha concluso l'assessore.



VUOI UNA OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALE IN PIU' ?

DIVENTA TECNICO DI CANTIERE EDILE !

La Scuola Edile della Provincia di Modena organizza un corso di formazione per acquisire la qualifica di Tecnico di Cantiere Edile rivolto a 12 giovani in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, preferibilmente geometri

Il **Tecnico di Cantiere Edile** è una figura professionale che, in possesso di conoscenze disciplinari di tecnica ed organizzazione dei cantieri, è in grado di programmare, coordinare e controllare uno o più cantieri nel loro complesso, nel rispetto degli obiettivi di produzione programmati.

Per questi motivi il Tecnico di Cantiere è una figura professionale molto ricercata dalle imprese del settore edile modenese.


Il corso inoltre fornisce competenze trasversali tali da poter esercitare anche la funzione di **Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori** nei cantieri temporanei e mobili secondo le vigenti normative.

Il corso è completamente **gratuito** e si svolgerà in **500 ore** tra lezioni, esercitazioni pratiche, stage in aziende del settore e visite guidate.

L'inizio dell'attività didattica è prevista nella seconda metà di ottobre '08. Le lezioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso la Scuola Edile in Via dei Tipografi 24 a Modena, di norma tutti i pomeriggi dal Lunedì al Venerdì secondo un calendario che verrà definito all'inizio del corso.

Le iscrizioni vanno fatte pervenire alla Scuola Edile compilando l'allegato modulo da inviare al n. di fax 059 281502 **entro le ore 12.00 del 03/10/2008**.

La Scuola Edile riconoscerà ai partecipanti che avranno superato la verifica finale, un "premio di frequenza".



PER INFO E ISCRIZIONI:
TEL. 059.283511 E
WWW.SCULOAEIDILEMODENA.IT

Da inviare via fax al n. 059 281502 entro e non oltre le ore 12.00 del 3 ottobre 2008

SCHEDA ANAGRAFICA
per l'iscrizione Corso Tecnico di Cantiere Edile (Ed. 2008)

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita _____

Residente a _____ (Prov. _____)

In via _____ n. _____

Tel _____ email _____

Titolo di studio _____ conseguito nell'anno _____

Modena li _____

Firma _____

SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI MODENA
Via dei Tipografi, 24 41100 Modena
Tel 059 283511 fax 059 281502
edilform@scuolaedilemodena.it

Infortunati, artigiani a rischio

I lavoratori autonomi spesso trascurano la sicurezza in nome del risparmio e della fretta

Gli infortuni di lavoro sono in calo, ma non diminuisce la preoccupazione per un fenomeno ancora molto diffuso in alcuni settori, in particolare edilizia e agricoltura, e che vede alcune fasce di lavoratori particolarmente a rischio: i giovani, gli stranieri e gli artigiani. Le valutazioni sono emerse nel corso del seminario sulla sicurezza sul lavoro che si è tenuto il 28 aprile. Il convegno è stato promosso da **Provincia di Modena** e **Azienda Usl**, dipartimento di Sanità pubblica, proprio per approfondire l'analisi dei dati dell'**Inail**, l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, aggiornati al 31 ottobre del 2007.

Da questi dati, infatti, emerge la conferma della tendenza alla riduzione degli infortuni che continua dal 2002 quando hanno sfiorato i 26 mila nel settore industria e servizi.

Nel 2006, invece, a Modena ne sono stati registrati 22.303, con una riduzione del 14,1 per cento. Il calo è stato del 4 per cento in regione e del 6,5 per cento a livello nazionale.

Nel 2005 a Modena erano stati denunciati 22.780 infortuni, quello precedente 23.712. Nei cinque anni considerati dall'indagine (2002-2006) gli incidenti mortali a Modena sono stati 94, di cui 46 costituiti da infortuni mortali cosiddetti in itinere (nel tragitto casa-lavoro-casa) e stradali in genere, mentre 48 sono effettivamente accaduti in occasione e nei luoghi di lavoro. La maggior parte di questi ultimi sono avvenuti in edilizia (18) e in agricoltura (13) soprattutto per "cadute dall'alto" e "ribaltamento di trattore". Nel 2002 gli infortuni mortali sono stati 20, 21 nel 2003, 14 nel

2004, 18 nel 2005 e 21 nel 2006.

I settori a maggior frequenza infortunistica sono, in ordine decrescente, il minerario-ceramico, le lavorazioni del legno, l'edilizia e le lavorazioni agricole industriali, macelli e alimenti, mentre quelli a maggior gravità risultano essere l'edilizia, il legno, i trasporti, il minerario-ceramico e le lavorazioni agricole industriali e alimenti.

Gli indici medi, a partire dal 1994-1996, mostrano una tendenza alla riduzione particolarmente marcata nei settori tradizionalmente considerati a maggior rischio, dove si sono anche più concentrate le attività di prevenzione e di repressione. Riduzione che risulta ancora più marcata negli ultimi anni con l'eccezione dell'indice di gravità (si calcola considerando le giornate di lavoro perse) che nell'ultimo triennio segna una lieve tendenza all'incremento in particolare nei settori delle costruzioni e del minerario-ceramico.

La provincia di Modena, confrontata con le altre province della regione, si colloca comunque al penultimo posto sia per frequenza che per gravità con valori al di sotto della media. «Gli infortuni sono scesi sotto la quota complessiva di 23.500 - ha detto al convegno l'assessore provinciale al Lavoro **Gianni Cavicchioli** - a conferma dell'efficacia dell'attività di prevenzione, ma rimane la necessità di migliorare e rafforzare le funzioni di controllo e repressione utilizzando tutti gli strumenti che la nuova normativa mette a disposizione. Anche per contrastare il lavoro nero e irregolare, situazioni dove non solo la normativa sulla sicurezza ma tutte le regole del lavoro vengono



disattese, alterando la libera concorrenza sul mercato e la cultura della legalità nel contesto sociale». I dati del Rapporto 2007 sono stati illustrati da **Guido Besutti** e **Davide Ferrari** (dell'Azienda Usl di Modena), mentre il direttore Inail di Modena **Antonio De Filippo** ha presentato l'approfondimento sull'artigianato. Considerati tra le categorie più a rischio, perché spesso trascurano la sicurezza in nome del risparmio e della fretta per un'illusoria maggiore produttività, tra



Gianni Cavicchioli

gli artigiani modenesi comunque nel periodo 2002-2006 gli infortuni sul lavoro sono in calo (da 3.333 a 2.903) nonostante gli addetti del comparto siano aumentati passando da 53.710 a 55.490. Nel 2006, quindi, gli infortuni degli artigiani costituiscono il 22 per cento di quelli dell'intero settore "industria - artigianato - commercio - servizi"; nel 2004 erano quasi il 24 per cento. Tra gli artigiani, però, si registra la metà dei mortali del settore, due anni prima erano un terzo. Il calo degli infortuni è generale: dal tessile al legno, dall'alimentare alla riparazione auto e ai trasporti. Solo per l'ambito delle costruzioni e del metalmeccanico il 2006 segnala un lieve aumento in coincidenza, comunque, con una crescita degli addetti.

I maggiori indici di frequenza, il parametro che mette in relazione il numero di incidenti con le ore complessivamente lavorate nel settore, si riscontrano fra i dipendenti delle aziende fino a 15 addetti nelle costruzioni, nel legno, nel ceramico e nel meccanico. Le principali forme di avvenimento degli infortuni (cioè come avvengono) sono relative a "colpito da"; a seguire "caduto in piano su" e "ha urtato contro". Quando si analizzano gli agenti materiali che

determinano gli incidenti emergono, spiegano gli autori del Rapporto 2007, «ambienti poco sicuri, carenze di formazione e informazione».

Tra le categorie di lavoratori considerati più a rischio ci sono anche i giovani (a causa dell'inesperienza e della mancanza di adeguata formazione) e gli stranieri, che pagano la difficoltà della lingua e dell'integrazione in diversi stili di vita e lavoro. Per quanto riguarda le malattie professionali, dai dati dell'Inail emerge un andamento altalenante delle denunce a fini assicurativi tra il 2002 e il 2006, con un picco di 792 casi nel 2004, seguito da un calo nel 2005 e un nuovo aumento nel 2006 (625 casi). La proporzione di casi indennizzati oscilla tra il 10 e il 15 per cento circa negli anni tra il 2002 e il 2006. Le malattie professionali denunciate all'Azienda Usl a fini statistico-epidemiologici hanno invece raggiunto nel 2007 il numero di 1.628, con un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti (erano 1.289 del 2006 e 1.484 nel 2005). È utile precisare - hanno spiegato gli esperti di medicina del lavoro - che l'aumento delle malattie professionali denunciate all'Inail e all'Azienda Usl non è di per sé indice di una reale maggiore incidenza di patologie da lavoro rispetto al passato,

ma può invece essere espressione di una maggiore adesione dei medici alle corrette prassi di denuncia all'organo di vigilanza e di certificazione all'ente assicuratore dei casi di malattia professionale certi o sospetti.

La malattia più frequentemente denunciata è ancora l'ipoacusia da rumore (sordità) con 1.305 casi, ma sono in forte aumento le malattie muscolo scheletriche (di solito tendinopatie e artropatie) da movimenti ripetitivi degli arti superiori e da movimentazione manuale di carichi che richiedono impiego di sforzo fisico e velocità (226 casi) e le patologie del rachide, associate alla movimentazione manuale dei carichi o all'esposizione a vibrazioni (45 casi). «In conclusione - hanno detto i tecnici - se alcuni dati sembrano mostrare risultati positivi e conferme sull'efficacia delle misure preventive adottate, anche a seguito dell'estendersi e consolidarsi dell'applicazione delle varie normative sulla sicurezza, altri segnali sottolineano invece la necessità di fare di più, innovando le metodologie di intervento, incrementando la vigilanza e l'assistenza, promuovendo la diffusione della "cultura della prevenzione" in tutti gli ambienti di lavoro e verso tutte le figure e i soggetti coinvolti».



Premio Domotica, al via la seconda edizione

L'iscrizione scade il 30 giugno; il progetto deve essere presentato entro il 31 luglio

È aperto il bando per partecipare al premio Domotica 2008 che, quest'anno, beneficia del patrocinio della Regione, interessata a promuovere sul territorio regionale la realizzazione di edifici "intelligenti".

Questi edifici, caratterizzati dalla presenza di sistemi di integrazione degli impianti, sono in grado di risparmiare energia, di essere più sicuri, confortevoli e flessibili nella gestione. Possono partecipare al premio Domotica 2008, promosso da ProMo, progetti di edifici "intelligenti" realizzati in Emilia-Romagna e appartenenti alle categorie: residenziale, terziario e industriale. Al miglior progetto di ogni categoria sarà assegnato un riconoscimento ufficiale durante la Settimana della Domotica e della Bioarchitettura 2008, che si svolgerà a Modena dal 27 al 31 ottobre 2008.

Sarà inoltre data una particolare visibilità sulla stampa locale e di settore, nonché attraverso una pubblicazione dedicata. I tre progetti vincitori saranno esposti per dodici mesi all'interno del laboratorio di domotica, attivo presso la sede di ProMo. Il comitato per il premio Domotica 2008 è composto da: **Francesco Rossi** (Abitcoop), **Marcello Antinucci** e **Claudia Carani** (Aess), **Fausto Bedogni** (Ance), **Sergio Sighinolfi**, **Leone Monticelli** e **Giorgio Falanelli** (Cna), **Manuela Gibertoni** (Collegio Edili Apmi), **Ivan Vecchi** (Collegio Geometri), **Alberto Bevini** (Collegio Periti Industriali), **Maurizio Brama** (Fam), **Danilo Giunzioni** e **Antonio Mascello** (Lapam), **Claudio Gibertoni** e **Gianni Mussi** (Ordine Architetti P.P.C.), **Glauco Verzelloni** (Ordine Ingegneri), **Adriana Zini** e

Giulia Prampolini (ProMo), **Benedetto Grossi** (Scuola Edile), **Massimo Giusti** (Unioncasa). Per partecipare al premio Domotica 2008 è necessario inviare la scheda d'iscrizione entro il 30 giugno 2008 e la documentazione completa relativa al progetto entro il 31 luglio 2008. Ricordiamo che all'edizione 2007 del premio parteciparono trenta progetti di edifici, esposti in mostra durante la Settimana della Domotica e della Bioarchitettura 2007. La stessa mostra è stata proposta da ProMo anche in occasione di ISI, la fiera delle imprese di servizi per le imprese che si è svolta a Modena dal 27 al 29 maggio scorsi. Tutti i progetti dell'edizione 2007 sono consultabili e scaricabili sul sito di ProMo (www.promonline.it). Ricordiamo ora i progetti vincitori della prima edizione del premio Domotica 2007:

- primo premio categoria residenziale - abitazione privata per **Domus Impianti snc di Baraldi-Lugli**: **Maurizio Lugli**
- primo premio categoria terziario - edificio Cooperativa di costruzioni per **Cooperativa di costruzioni**: **Francesco Casoni**
- primo premio categoria industriale - edificio Smeg **Gino Prampolini**
- menzione speciale categoria residenziale - abitazione privata



primo premio categoria industriale - edificio Smeg



primo premio categoria terziario - edificio Cooperativa di costruzioni



menzione speciale categoria terziario - edificio Tetra Pak

per **Elec-tronic Mor.Fa. di Masi & c.**: **Fabio Trenti**

- menzione speciale categoria terziario - edificio Tetra Pak

per **Sistemi 3 Ingegneria e Architettura**: **Marco Goldoni**

- menzione speciale categoria terziario - edificio Piacentini Costruzioni

per **Piacentini Costruzioni**: **Oscar Piacentini**

- menzione speciale categoria terziario - edificio Rsa Francesco e Chiara

per **Studio Htp**: **Davide Sola**

- menzione speciale categoria industriale - edificio Zadi

per **Delta Progetti**: **Glauco Verzelloni**

CONTINUA LA CAMPAGNA STRAORDINARIA DI CONTROLLI IN EDILIZIA

Cantieri al setaccio

La maggior parte delle irregolarità riguarda la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

2 29 cantieri ispezionati, 115 dei quali non sicuri; 97 gru controllate; sanzioni per 630 mila euro. Sono i numeri della quinta campagna coordinata e intensiva di controllo delle condizioni di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, condotta dal 5 al 10 maggio dai Spsal (Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e dalle Unità operative impiantistiche antinfortunistiche delle Aziende sanitarie locali di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Si tratta della ripetizione di analoghe iniziative realizzate anche nel 2006 e 2007 e di cui abbiamo già dato conto su questa rivista. L'iniziativa si inserisce nella normale vigilanza nei cantieri edili che è una delle attività prioritarie dei Servizi di prevenzione delle Ausl e che viene svolta nell'arco di tutto l'anno secondo programmi definiti. Sono programmi, lo ricordiamo, sviluppati nella cornice del Piano nazionale triennale per l'edilizia, che prevede ogni anno il controllo di 50 mila cantieri in tutta Italia (5 mila in Emilia-Romagna). La settimana di vigilanza intensiva è un ulteriore momento di attività coordinata, svolta contemporaneamente nelle quattro province, in modo omogeneo con strumenti e metodi comuni.

I controlli hanno riguardato in particolare i rischi di caduta dall'alto, i rischi di sprofondamento e seppellimento negli scavi, la sicurezza degli impianti elettrici e delle macchine da cantiere, che notoriamente sono le principali cause di infortuni gravi e mortali. La vigilanza è stata inoltre estesa alla verifica approfondita delle gru. I cantieri ispezionati sono stati 229; vi operavano 410 imprese e 1.261

addetti complessivi, di cui ben 324 lavoratori autonomi (pari al 26 per cento degli addetti). Il 40 per cento dei ponteggi presentava irregolarità di diversa natura e la stessa percentuale di irregolarità è stata riscontrata nelle lavorazioni sui tetti. Il 20 per cento degli scavi non era protetto contro il rischio di caduta all'interno. Le Unità operative impiantistiche antinfortunistiche hanno sottoposto a verifica 97 gru, due delle quali sono risultate irregolari; tuttavia nessuna delle gru presentava pericolo di ribaltamento e rischio per le aree esterne ai cantieri. Nel 50 per cento dei cantieri le carenze erano tali da comportare pericolo per i lavoratori. Sono stati rilasciati 161 verbali di contravvenzione, il 75 per cento nei confronti delle imprese e il 25 per cento nei confronti delle altre figure responsabili, soprattutto coordinatori per la sicurezza. Le violazioni accertate sono state 257, mentre le sanzioni comminate ammontano a 630 mila euro. Questa quinta campagna di vigilanza conferma quanto emerso nelle precedenti iniziative e costantemente osservato nell'intensa attività di controllo effettuata dai Spsal delle Ausl: le irregolarità prevalenti riguardano l'inosservanza delle norme connesse con il rischio di caduta dall'alto. In particolare 142 irregolarità sulle 257 complessivamente riscontrate riguardano questo rischio. Complessivamente le carenze riscontrate sono coerenti con i dati statistici che individuano la caduta dall'alto come prima causa di infortunio grave e mortale. Anche in Emilia si conferma quindi l'esigenza di quanto indicato dai piani nazionale e regionale per la prevenzione degli infortuni in edilizia,



che pongono come priorità il controllo dell'applicazione delle misure di sicurezza contro il rischio di caduta dall'alto. Il numero medio di dipendenti delle 410 imprese controllate è di soli due lavoratori, a conferma dell'elevato processo di destrutturazione delle imprese.

È un fattore che influenza negativamente le capacità organizzative e tecniche delle imprese ad attuare le misure di sicurezza. Si osserva inoltre il ricorso sistematico alla catena dei subappalti verso imprese sempre più piccole e la rilevanza del fenomeno degli artigiani autonomi (come dicevamo, un quarto del totale degli addetti impiegati nei cantieri controllati). La progettazione, l'organizzazione e la gestione della sicurezza, che rivestono un ruolo fondamentale per la salute dei lavoratori, nel comparto edile restano marginali e attuate in modo puramente formale. Quasi il 30 per cento (71 su 257) delle contravvenzioni riscontrate riguarda irregolarità organizzative. I Spsal delle Ausl di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza proseguiranno il controllo delle condizioni di sicurezza nei cantieri edili e ripeteranno periodicamente analoghe campagne straordinarie di vigilanza. Contestualmente intensificheranno le attività di assistenza e informazione alle imprese e ai lavoratori volte a promuovere la cultura della prevenzione negli addetti.

626 addio, adesso c'è il Tus

Il nuovo decreto sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori introduce numerose modifiche normative e incrementa considerevolmente le sanzioni



È stato pubblicato sul supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, meglio conosciuto come nuovo "Testo unico" sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Si tratta della norma che in pratica manda in pensione i vari decreti che, a partire dagli anni Cinquanta, sono stati fino a oggi il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati e si occupano di sicurezza.

Dovremo, quindi, imparare a conoscere bene il Dlgs. n. 81/2008, nel quale sono confluite tutte le norme abrogate, in alcuni casi opportunamente modificate e integrate.

Il nuovo Testo unico sulla salute e sicurezza è entrato in vigore il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali. La prossima scadenza è il 29 luglio 2008 per le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che a esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie.

Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici. Sperando di fare cosa utile e gradita, si elenca di seguito una selezione degli articoli più significativi, sintetizzati e "tradotti" in un linguaggio il meno burocratico possibile.

Articolo 2 - Definizioni

Indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, il lavoratore deve svolgere un'attività lavorativa in un'organizzazione sia pubblica che privata. Si rafforza il concetto che il documento di valutazione dei rischi deve essere globale e documentato di tutti i rischi, con misure atte a garantire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza. È ampliato il campo di applicazione ai lavoratori autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Potere discrezionale degli organi di vigilanza circa la sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza di impiego di personale non risultante da scrittura o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. In attesa del decreto che individui gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono quelle indicate nell'allegato I - (es. presenza di rischi di caduta dall'alto, mancata formazione, mancata predisposizione del Pos, ecc.).

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e dirigenti devono comunicare all'Inail i dati relativi agli

infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti è fatto obbligo indire la riunione periodica di cui all'art. 35. Il datore di lavoro e i dirigenti devono comunicare all'Inail annualmente i nominativi RIs.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Estensione dell'obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento per i lavoratori autonomi e per coloro che svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti d'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi

Estensione dell'obbligo di utilizzo attrezzature e dpi conformi al Titolo III e tessera di riconoscimento per i componenti delle imprese familiari e lavoratori autonomi che effettuino l'attività in regime di appalto o subappalto. Estensione opzionale per la sorveglianza sanitaria e la formazione per le imprese familiari e lavoratori autonomi.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente prov-

vede alla qualificazione degli appaltatori mediante:

- l'acquisizione di copia della Camera di commercio;
- richiede un atto sostitutivo di notorietà sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Vige l'obbligo del Duvri (documento unico valutazione rischi interferenti) da allegare al contratto d'appalto o d'opera. L'impresa committente risponde in solido con l'appaltante, nonché con i subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall'Inail.

Per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto.

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Inserito il rischio stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi, vi è tempo fino al 29 luglio 2008 per aggiornare la valutazione dei rischi.

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

È abrogato l'obbligo di comunicazione agli enti preposti della nomina del Rsp. Sp.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Viene specificato che il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti di Rsp. Sp., primo soccorso e/o prevenzione incendi, deve informarne preventivamente il Rls. Vengono stabilite durata minima e massima del corso di formazione per datori di lavoro, ovvero 16 ore e 48 ore. Detti corsi dovranno essere frequentati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Testo Unico.

Anche per il datore di lavoro sono previsti i corsi di aggiornamento, come indicato nel comma 3.

Non sussiste più l'obbligo di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), b), c), d), D. Lgs. 626/94.

Articolo 36 - Informazione

ai lavoratori

Viene inserito l'obbligo del datore di lavoro di informare ciascun lavoratore sui nominativi del Rsp. Sp., degli Aspp e del medico competente. Viene indicato che l'informazione ai lavoratori debba essere fornita sui seguenti punti:

- rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

Viene specificato che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze. Soprattutto in caso di lavoratori immigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è ora effettuata, oltre che nei casi previsti dalla normativa italiana vigente, anche nei casi previsti dalle direttive europee, nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Il termine "accertamenti" che all'art. 16 del D.lgs. 626/94 erano previsti come preventivi e periodici, è modificato in "visita medica". La periodicità di dette visite, ove non prevista dalla norma, viene modificata da biennale ad annuale. Anche all'organo di vigilanza viene attribuita la possibilità (dietro provvedimento motivato) di disporre contenuti e periodicità della sorveglianza. Al comma 3 viene inoltre sancito il divieto di effettuazione di dette visite nei seguenti casi:

- in fase preassuntiva;
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Con il comma 4 vengono inoltre inserite nuove finalità della sorveglianza sanitaria, ovvero di verificare l'assenza di alcol dipendenza e di

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il comma 6 stabilisce, integrandoli, i giudizi che possono essere espressi dal medico competente, ovvero:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Articolo 43 - Disposizioni generali

Il termine "pronto soccorso" è modificato in "primo soccorso".

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.

Il termine "dipendenti" anche in questo caso viene sostituito dal termine "lavoratori". Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

Articolo 53 - Tenuta della documentazione

È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

- l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
- la validazione delle informazioni inserite sia consentita solo alle persone responsabili, in funzione della natura

626 addio, adesso c'è il Tus

dei dati;

- le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
- le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
- sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
- le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
- sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

Cantieri temporanei e mobili

Articolo 89 - Definizioni

- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Articolo 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del Durc (documento unico di regolarità contributiva), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps, all'Inail e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del Durc e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del Durc, anche in caso di

variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui:

articolo 17 comma 1, lettera a): la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

articolo 18, comma 1, lettera z): aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

articolo 26, comma 1, lettera b): fornisce agli appaltatori e subappaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

articolo 26, comma 3: il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra gli appaltatori, elaborando il Duvri che indichi le misure adottate. Si conferma che per il singolo cantiere il Duvri è rappresentato dal Psc e dal Pos.

NOVITÀ PER TUTTE LE FIGURE INTERESSATE

Tus, come cambia la formazione

Il Dlgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, introduce tante novità anche in materia di obbligo formativo sulla sicurezza. In questa pagina cerchiamo di spiegare in modo succinto i cambiamenti principali che riguardano le varie figure interessate.

Preposti

Il comma 7 dell'art. 37 conferma la centralità che la legge 123/07 assegnava a tale figura, dedicandogli uno specifico percorso formativo sulle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I contenuti di tale formazione riguardano:

- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Viene altresì introdotto l'obbligo dell'aggiornamento periodico la cui periodicità andrà in seguito definita.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro che vuole svolgere in proprio il ruolo di Rspg dovrà frequentare un corso di formazione la cui durata andrà da un minimo di 16 ore a un massimo di 48 ore a seconda della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alla natura dell'attività lavorativa con un aggiornamento periodico. La definizione della durata a seconda dei settori e le modalità formative, nonché quelle di aggiornamento, sono demandate a un futuro accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome. In attesa di tale accordo valgono le disposizioni precedenti che fissavano in 16 ore la durata minima di formazione per Rspg datori di lavoro.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Viene confermata in 32 ore la formazione minima da destinare a queste figure, puntualizzando in maniera esplicita che dodici (12) ore devono essere inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure preventive e protettive adottate. Viene istituita la verifica di apprendimento finale e l'aggiornamento periodico. È demandata alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di questo aggiornamento, la cui durata non potrà essere inferiore a quattro ore annue per aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori, e non inferiore a otto ore annue per quelle con più di 50 lavoratori.

Lavoratori

Il Testo Unico sostiene al comma 3 dell'art. 37 una specificità della formazione da rivolgere ai lavoratori, indicando che "il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I°". Quindi una formazione che non deve limitarsi a conoscenze generali, ma conoscenze concrete sui fattori di rischio del proprio ruolo; ciò presuppone la necessità di una diversa formazione a seconda di ruoli diversi. Questi principi devono essere tradotti in direttive in un futuro accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome da realizzarsi entro i dodici mesi dall'entrata in vigore del TU, cioè entro il 15 maggio 2009.

Addetti aziendali alla gestione delle emergenze e prevenzione incendi

Viene introdotto l'obbligo di aggiornamento anche per queste figure le cui modalità dovranno essere definite con un successivo decreto in attesa del



quale continua a trovare applicazione la precedente normativa.

Addetti al servizio di primo soccorso aziendale

Vengono confermate le modalità formative introdotte con il DM 388 del 15/07/2003.

Lavoratori stranieri

Vengono introdotti due concetti importanti: la necessaria verifica della conoscenza e comprensione della lingua in cui viene veicolata la formazione e, conseguentemente, la facile comprensibilità dei contenuti della formazione offerta, il cui onere è a carico dei formatori fin dalla fase progettuale dei percorsi formativi.

Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Nel confermare il corso di formazione della durata di 120 ore strutturato per moduli (giuridico, tecnico, metodologico/organizzativo e pratico), si sono introdotte due importanti novità: la verifica di apprendimento finale del corso e l'aggiornamento quinquennale per complessive 40 ore.

Ovviamente anche il tema della formazione, come altri nel dispositivo del Dlgs.81/08, rimanda esplicitamente a successivi accordi e/o regolamenti attuativi che consentiranno di chiarire e meglio interpretare, nonché applicare, le direttive introdotte.

FACCIAMO CRESCERE GLI UOMINI CHE FARANNO CRESCERE IL SETTORE EDILE

*... Siamo circondati
da prodotti edili,
ci muoviamo all'interno
di un mondo pieno
di manufatti edilizi:
il nostro universo
di riferimento,
potremmo dire,
è l'edilizia.*

da PIETRA
programma comunitario

**FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
PER GLI ADDETTI
DEL SETTORE EDILE**

**NORMATIVE
EUROPEE**

**NUOVE
TECNOLOGIE**

**QUALITÀ
CERTIFICATA**

SPECIALIZZAZIONI

**FORMAZIONE
SICUREZZA**



**SCUOLA
EDILE**
della provincia
di Modena

via dei Tipografi, 24 - 41100 Modena
Tel. 059 283511 - Fax 059 281502
e-mail: edilform@scuolaediledimodena.it